Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1414.
Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti . . Pag. 1162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1415.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Faustino e Giovita e di S. Lorenzo, nel comune di Serramazzoni . . . . Pag. 1163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1416.
Riconoscimenti, agli effetti civili, della soppressione della confraternita della Beata Vergine degli Angeli, in Urbino, e dell'istituzione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, nel comune di Montefelcino, e di quella di S. Crescentino, nel comune di Fermignano . . . . Pag. 1163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1417.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Carlo Borromeo e di S. Michele, nel comune di Prignano sulla Secchia . . . . . Pag. 1163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1418.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia nella cattedrale di Nostra Signora Assunta, in Savona, dal capitolo della cattedrale stessa . . Pag. 1164

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969, n. 18.
Fusione dell'opera pia Causa e dell'asilo infantile di San Francesco d'Albaro, con sede in Genova . . . . Pag. 1164

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.
Competenze per materia degli uffici consolari di 2ª categoria in Turchia . . . . Pag. 1164

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.
Circoscrizione territoriale degli uffici consolari in Turchia. Pag. 1164

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Brallo di Pregola . . . . Pag. 1165

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro . . . . Pag. 1166

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cernusco Lombardone Pag. 1166

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nei territori dei comuni di Teolo e Vo' Euganeo Pag. 1167

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.
Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autobus ed i relativi rimorchi adibiti a trasporto di viaggiatori, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria . . . . Pag. 1168

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.
Esonero dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria . . . . Pag. 1168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:
Provvedimento n. 1206 del 20 febbraio 1969. Ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta . . . . . Pag. 1169

Provvedimento n. 1208 del 20 febbraio 1969. Modifiche ai contributi per l'energia elettrica di nuova produzione. Pag. 1169

Provvedimento n. 1209 del 20 febbraio 1969. Quote di integrazione degli oneri di giacenza per lo zucchero eccedentario della campagna 1967-1968 . . . . Pag. 1170

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale. Pag. 1170

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di lavoro « S.C.O.V. a r.l. - Organizzazione vendite », con sede in Roma . . . . Pag. 1170

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 1170

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1171

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1172

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 1172

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1172

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1172

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1172

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 1172

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 1172

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Stefano » di Mazzarino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo . Pag. 1172

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 43-MI ». Pag. 1172

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-LU ». Pag. 1172

Prefettura di Gorizia: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 1172

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri:

Concorso a novanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva . . . . Pag. 1173

Concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria. Pag. 1176

Concorso a dieci posti di operaio nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 1181

Ministero delle finanze: Concorso per esami a sessanta posti di vice ispettore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca . . . . . . Pag. 1184

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a trenta posti di missione presso la facoltà di magistero e gli istituti superiori di magistero pareggiati. Pag. 1190

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti Pag. 1191

Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica . . Pag. 1191

Avvocatura generale dello Stato:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 31 dicembre 1966. Pag. 1191

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 15 aprile 1967. Pag. 1191

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . . . . Pag. 1191

Ufficio medico provinciale di Milano: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . Pag. 1192

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 24 FEBBRAIO 1969:

Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico:

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1968, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Elenco n. 92 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1968).

(344-345)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1414**.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio », di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67 (già 63), relativo alle norme transitorie e finali è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione del presente statuto, il personale non insegnante che ricopre posti di ruolo nella università proveniente dai ruoli del Consorzio universitario « G. D'Annunzio » o dagli enti consorziati è inquadrato nei posti di ruolo di cui alla tabella organica, come sopra approvata, *C*, nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed alla qualifica cui risultano assegnati e con l'anzianità maturata nella qualifica medesima.

Per i dipendenti inquadrati negli ex coeff. 325, 271, 202 della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva previsti dalla tabella *C* di cui al soppresso art. 63 dello statuto, i termini stabiliti dalla legge per la partecipazione ai concorsi per qualifiche superiori sono ridotti di quattro anni.

Tutti i suddetti posti sono assegnati mediante concorsi per merito distinto se trattasi di carriera direttiva o per esami se trattasi di carriera di concetto ed esecutiva.

Gli altri posti previsti dalla predetta tabella *C* saranno coperti mediante normale concorso per titoli ed esami riservato al personale non di ruolo dipendente dalla università, che sia in servizio alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente statuto, che abbia svolto esclusivamente funzioni e servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1415.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Faustino e Giovita e di S. Lorenzo, nel comune di Serramazzoni.

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie dei SS. Faustino e Giovita, in frazione Monfestino del comune di Serramazzoni (Modena), e di S. Lorenzo, in frazione Riccò dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1416.

Riconoscimenti, agli effetti civili, della soppressione della confraternita della Beata Vergine degli Angeli, in Urbino, e dell'istituzione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, nel comune di Montefelcino, e di quella di S. Crescentino, nel comune di Fermignano.

N. 1416. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto 27 luglio 1966 e i due distinti decreti in data 31 luglio 1966, integrati quest'ultimi due, ciascuno con dichiarazione del 4 marzo 1968, dell'Ordinario diocesano di Urbino, con i quali, rispettivamente, vengono disposte la soppressione della confraternita della Beata Vergine degli Angeli, in quella città, e l'erezione delle parrocchie di S. Luigi Gonzaga, in località Monteguiduccio del comune di Montefelcino, e di S. Crescentino, in località Bigani del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino), con la circoscrizione territoriale e la dote nei decreti stessi indicate, quest'ultima costituita dalla metà, « pro indiviso », del patrimonio della soppressa confraternita.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1417.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Carlo Borromeo e di S. Michele, nel comune di Prignano sulla Secchia.

N. 1417. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Carlo Borromeo, in frazione Pescarola del comune di Prignano sulla Secchia (Modena), e di S. Michele, in frazione Montebaranzone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. 1418.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia nella cattedrale di Nostra Signora Assunta, in Savona, dal capitolo della cattedrale stessa.

N. 1418. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona in data 26 febbraio 1968, relativo alla separazione della parrocchia nella cattedrale di Nostra Signora Assunta, in Savona, dal capitolo cattedrale medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969, n. 18.

Fusione dell'opera pia Causa e dell'asilo infantile di San Francesco d'Albaro, con sede in Genova.

N. 18. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia Causa e l'asilo infantile di San Francesco d'Albaro, con sede in Genova, vengono fusi in un unico ente denominato « Opera pia Causa e asilo infantile di San Francesco d'Albaro », di cui viene approvato lo statuto, con modificazione del secondo comma dell'art. 7.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 57. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

Competenze per materia degli uffici consolari di 2ª categoria in Turchia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

I titolari dei vice consolati di 2ª categoria in Canakkale e Tekirdag (Turchia) oltre all'adempimento dei generali doveri in difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti vice consoli onorari sono esercitate dal consolato generale in Istanbul;

Art. 2.

I titolari dei vice consolati di 2ª categoria in Mersina e Alessandretta (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato di Smirne;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti vice consoli onorari sono esercitate dal consolato in Smirne.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968
Registro n. 279, foglio n. 145

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

Circoscrizione territoriale degli uffici consolari in Turchia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1947, n. 99, relativo al riordinamento della rete delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1ª categoria, che classifica come consolati generali gli uffici consolari di 1ª categoria in Istanbul e Smirne (Turchia);

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1947, n. 291, relativo alla riduzione del consolato generale di 1ª categoria in Smirne (Turchia) a consolato di 1ª categoria;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1618, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1948, n. 26, relativo alle istituzioni dei vice consolati di 2ª categoria in Canakkale, Tekirdag e Mersina (Turchia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1964, n. 709, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1964, n. 215, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Alessandretta (Turchia);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Istanbul (Turchia) è così modificata:

le provincie di Amasya, Bilecik, Bursa, Gorum, Edirne, Erzerum, Erzincan, Giresun, Cumushane, Istanbul, Izmit, Karz, Kirklareli, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tokat.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di Smirne (Turchia) è così modificata:

le provincie di Adana, Afyen - Karahisar, Agri, Antalya, Aydin, Balikesir, Bingol, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbekir, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Isparta, Izmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Maras, Mardin, Mugla, Mus, Nidge, Siirt, Tunceli, Urfa, Van.

Art. 3.

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari in Turchia sono così stabilite:

vice consolato di 2ª categoria in Canakkale: la provincia di Canakkale;

vice consolato di 2ª categoria in Tekirdag: la provincia di Tekirdag;

vice consolato di 2ª categoria in Mersina: la provincia di Icel;

vice consolato di 2ª categoria in Alessandretta: la provincia dell'Hatay.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Registro n. 279, *foglio n.* 134

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Brallo di Pregola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Alto Appennino Pavese, dell'Alta Valle Staffora e del monte Penice, ricadente nel territorio del comune di Brallo di Pregola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brallo di Pregola;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'amministrazione comunale di Brallo di Pregola e dai frazionisti del predetto comune, signori Tagliani Giovanni e altri (frazione di Colleri), Re Aldo e altri (frazione di Casone), Rettani Mario e altri (frazione di Pregola), Cavanna Pietro e altri (frazione di Valformosa), Rossi Pietro Battista e altri (frazione di Cencerate), Tagliani Pasquale e altri (frazione di Feligara), Prè Matteo ed altri (frazione di Barostro), Pericotti Mario e altri (frazione di Selva), Alpegiani Cesare ed altri (frazione di Bralello), Nicora Pasquale ed altri (frazione di Bocco);

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè posta sulla sella di due valli spartite da nord a sud da una catena montana che determina lo scorrimento di numerosi corsi d'acqua che scendono a nord nella valle Staffora ed a sud nella valle dell'Avagnone, affluente della Trebbia, caratterizzata dal vario andamento del terreno che comprende le propaggini sud del massiccio formante il monte Penice, fino a Brallo di Pregola e dalla tipica vegetazione quasi alpina del luogo formata da latifoglio-faggeti e piante, punteggiata da imponenti masse di rocce granitiche, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza e, per la presenza dell'antico nucleo abitato di carattere medioevale di Brallo di Pregola, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dell'uomo si fonde con gli elementi della natura;

Decreta:

La zona dell'Alto Appennino Pavese, dell'Alta Valle Staffora e del monte Penice, sita nel territorio del comune di Brallo di Pregola ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « dall'incrocio del confine della provincia di Piacenza con il confine del comune di S. Margherita Staffora (quota 1172 presso la cima di Valle Scura) segue la linea che determina il confine del comune di Brallo di Pregola con S. Margherita Staffora fino a quota 794 di Pianostano: indi la linea di confine con la provincia di Alessandria fino alla cima del monte Terme, da qui, in linea diretta, fino all'intersezione del fosso della Crossa con la strada per Corbesassi fino al fosso delle Ronche, da quest'ultimo fino all'incrocio col torrente Avagnone; segue un tratto del torrente Avagnone fino all'incrocio del fosso del Molino, indi da questo punto fino a quota 1082 che interseca il confine con la provincia di Piacenza per ricongiungersi al punto di partenza quota 1172 presso la cima di Valle Scura ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brallo di Pregola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

Verbale n. 1 - Adunanza del 19 luglio 1965

L'anno 1965 alle ore 9,30 in una sala del palazzo della provincia in Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali regolarmente costituita a termini di legge.

(*Omissis*).

Parte del territorio del comune di PREGOLA DEL BRALLO.

(*Omissis*).

La commissione delibera con voto contrario del sindaco di Pregola del Brallo, dell'avv. Pedrazzini e del geom. De Bernardi; con voti favorevoli del rappresentante dell'ente provinciale per il turismo, dell'ing. Mocchi, del presidente dott. Nocca e del prof. L. Crema, l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 su una parte del territorio comunale di Pregola del Brallo così delimitata: ,

dall'incrocio del confine della provincia di Piacenza con il confine del comune di S Margherita Staffora (quota 1172) presso la cima di Valle Scura) segue la linea che determina il confine del comune di Pregola del Brallo con S. Margherita Staffora fino a quota 794 di Pianostano: indi la linea di confine con la provincia di Alessandria fino alla cima del monte Terme, da qui la linea diretta, fino all'intersezione del fosso della Crosa con la strada per Corbesassi fino al fosso delle Ronche, da quest'ultimo fino all'incrocio col torrente Avagnone; segue un tratto del torrente Avagnone fino all'incrocio del fosso del Molino, indi da questo punto fino a quota 1082 che interseca il confine con la provincia di Piacenza per ricongiungersi al punto di partenza quota 1172 presso la cima di Valle Scura.

(29)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il tratto della strada provinciale « dalla progressiva chilometrica 5+150 della strada statale n. 106 Jonica per Ravagnese al termine della variante alla stessa strada statale n. 106 Jonica in località Saracinello », dell'estesa di km. 1+500, ha i requisiti previsti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Interessati, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto n. 1044 del 21 dicembre 1967, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 876 del 18 giugno 1968, ha espresso il parere che tale tratto sia da statizzare ai sensi dell'art. 2, lettera *d*) della già citata legge n. 126, e l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria che, non ha, però, fatto conoscere il proprio avviso entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. in data 20 marzo 1968, n. 331/61;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto della strada provinciale « dalla progressiva chilometrica 5+150 della strada statale n. 106 Jonica per Ravagnese al termine della variante alla stessa strada statale n. 106 Jonica in località Saracinello », della estesa di km. 1+500, viene classificato statale ed incluso nell'itinerario della stessa strada statale n. 106 « Jonica », fermi restando i capisaldi di tale strada statale.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi del tratto di strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 201

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cernusco Lombardone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Cernusco Lombardone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cernusco Lombardone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a costituire quella parte della Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che nel comune di Cernusco Lombardone come in quelli ad esso adiacenti formano il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati alla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di dette bellezze permettono il godimento;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Cernusco Lombardone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord linea di confine con il comune di Merate;
ad est linea di confine con il comune di Merate;
ad ovest linea di confine con il comune di Montevecchia;
a sud linea di confine con il comune di Osnago.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cernusco Lombardone provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 - Adunanza del 19 giugno 1967

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, a' sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

9) CERNUSCO LOMBARDONE: Tutela paesistica di tutto il territorio.

(*Omissis*).

La commissione vota all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sull'intero territorio del comune così delimitato:

a nord linea di confine con il comune di Merate;
ad est linea di confine con il comune di Merate;
ad ovest linea di confine con il comune di Montevecchia;
a sud linea di confine con il comune di Osnago.

(*Omissis*).

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nei territori dei comuni di Teolo e Vo' Euganeo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra la località « Molinarella » e « le Sbarre » site nel territorio dei comuni di Teolo e Vo' Euganeo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Teolo e Vo' Euganeo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per l'eccezionale bellezza ed importanza del paesaggio locale, nel quale risalta particolarmente una serie di formazioni trachitiche e di dicchi assai caratteristici ed interessanti. Il complesso in parola, inoltre, costituisce una visione panoramica assai suggestiva, dato che in essa i morbidi declivi collinari euganei si alternano a guglie e rilievi rocciosi, scoscesi e dirupati, di aspetto alpestre;

Decreta:

La zona compresa tra le località « Molinarella » e « le Sbarre » site nei territori dei comuni di Teolo e Vo' Euganeo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord, in prossimità del cimitero di Teolo, partendo dal mappale n. 397, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo all'incrocio della strada vicinale dei Prati con la strada comunale ex vicaria di Teolo (ora provinciale), la linea di delimitazione corre lungo la strada vicinale Contea, poi lungo la strada vicinale Calti di Castelnuovo fino alla comunale Ospedaletto (ora provinciale) comprendendo i mappali numeri 397, 59, 58, 57, 73, 72, 124, 123, 148, 108, 88, 443, 430, 304, 431, 23, 22 e 302, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo; prosegue lungo la provinciale « Teolo-Este » fino al mappale 423, foglio numero 11, sezione *B* comune di Teolo; entra, seguendo questa strada, e prosegue in comune di Vo' comprendendo i mappali numeri 8, 5, 6, 7, 237, 18, 36, 57, 60, 316, 243 e 317, foglio n. 8, sezione Vo' comune di Vo', ed a confine con il comune di Teolo lungo il limite dei mappali 215 e 224, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo; rientra poi in comune di Vo' e segue la strada vicinale Rovarola nei fogli 8 e 12, sezione Vo' comune di Vo' e lungo i confini dei compresi mappali numeri 82, 131, 182, 183, 184, 230, 229, 270 e 276, del foglio n. 12, sezione Vo' comune di Vo'; attraversa il Calto dei Molini di Boccon e prosegue lungo il confine dei compresi mappali numeri 317, 408, 356 e 408, foglio n. 12, sezione Vo' comune di Vo' e foglio n. 18, sezione Vo' comune di Vo', mappali numeri 26, 175, 74, 75, 315, 78, 178, 247, 462, 250 e 442 taglia il 443, comprende i numeri 254 e 448 e quindi segue la strada comunale Boccon-Castelnuovo e alla altezza del mappale 109 del predetto foglio n. 18, incontra il limite del vincolo sulle « Forche » prima e sul

« Pendice » poi, risale verso nord seguendo il limite ovest di detti vincoli e chiude al mappale n. 397, foglio n. 11, sezione *B*, comune di Teolo, punto di partenza in prossimità del cimitero di Teolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Teolo e Vo' Euganeo provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta del 20 *dicembre* 1966

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 20 dicembre 1966, alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova.

(*Omissis*).

Su invito del presidente, la commissione passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno: « proposta di imposizione di vincolo paesaggistico sulla zona compresa tra Molinarella e le Sbarre », zona ricadente nel territorio dei comuni di Teolo e Vo' Euganeo.

(*Omissis*).

All'unanimità delibera di proporre al Ministro per la pubblica istruzione l'estensione del vincolo di protezione alla zona comprendente le località « Molinarella » e « le Sbarre », zona situata nel territorio dei comuni di Teolo e Vo' Euganeo e delimitata:

a nord, in prossimità del cimitero di Teolo, partendo dal mappale n. 397, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo allo incrocio della strada vicinale dei Prati con la strada comunale ex vicaria di Teolo (ora provinciale), corre lungo la strada vicinale Contea, poi lungo la strada vicinale Calti di Castelnuovo fino alla comunale Ospedaletto (ora provinciale) comprendendo i mappali numeri 397, 59, 58, 57, 73, 72, 124, 123, 148, 108, 88, 443, 430, 304, 431, 23, 22, 302, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo; prosegue lungo la provinciale « Teolo-Este » fino al mappale 423, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo; entra, seguendo questa strada, e prosegue in comune di Vo' comprendendo i mappali numeri 8, 5, 6, 7, 237, 18, 36, 57, 60, 316, 243 e 317, foglio n. 8, sezione Vo' comune di Vo' ed a confine con il comune di Teolo lungo il limite dei mappali 215 e 224, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo; rientra poi in comune di Vo' e segue la strada vicinale Rovarola nei fogli numeri 8 e 12, sezione Vo' comune di Vo' e lungo i confini dei compresi mappali numeri 82, 131, 182, 183, 184, 230, 229, 270, 276 del foglio n. 12, sezione Vo' comune di Vo'; attraversa il Calto dei Molini di Boccon e prosegue lungo il confine dei compresi mappali numeri 317, 408, 356, 408, foglio n. 12, sezione Vo' comune di Vo' e foglio n. 18, sezione Vo' comune di Vo' mappali numeri 26, 175, 74, 75, 315, 78, 178, 247, 462, 250, 442, taglia il 443, comprende i numeri 254 e 448 e quindi segue la strada comunale Boccon-Castelnuovo e all'altezza del mappale n. 109 del predetto foglio n. 18 incontra il limite del vincolo sulle « Forche » prima e sul « Pendice » poi; risale verso nord seguendo il limite ovest di detti vincoli e chiude al mappale n. 397, foglio n. 11, sezione *B* comune di Teolo, punto di partenza in prossimità del cimitero di Teolo.

(1278)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autobus ed i relativi rimorchi adibiti a trasporto di viaggiatori, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico.

Gli autobus ed i relativi rimorchi, adibiti a trasporto di viaggiatori, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1969.

Roma, addì 13 febbraio 1969

(1645) *Il Ministro*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Esonero dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, istitutivo delle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la legge 22 agosto 1962, n. 1283, che reca ritocchi alle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la nota n. 1 alla lettera *a*) dell'art. 6 della tariffa annessa alla succitata legge 22 agosto 1962, n. 1283, che consente al Ministro per le finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, per esigenze dei traffici o quando sussista la reciprocità di trattamento tributario;

Considerato che tra l'Italia e l'Austria sussiste la suddetta reciprocità di trattamento;

Decreta:

Articolo unico

I trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria, sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1969.

Roma, addì 13 febbraio 1969

(1646) *Il Ministro*: REALE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1206 del 20 febbraio 1969 Ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta

Con circolare n. 1206 del 20 febbraio 1969 è stata comunicazione della seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato in data 24 settembre 1968 dalla Giunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il provvedimento adottato in data 15 febbraio 1969 dalla giunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato articolo 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva campagna 1968-1969. (Provvedimento n. 1202 del 24 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 27 settembre 1968);

Determinazione del prezzo della benzina per autotrazione, solventi, avio. (Provvedimento n. 1205 del 15 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* edizione straordinaria n. 42 del 15 febbraio 1969.

Roma, add 20 febbraio 1969

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato
TANASSI

(1712)

Provvedimento n. 1208 del 20 febbraio 1969. Modifiche ai contributi per l'energia elettrica di nuova produzione

Con circolare n. 1208 del 20 febbraio 1969 è stata data comunicazione della seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gennaio 1953 che stabilì, tra l'altro, la corresponsione alle aziende produttrici di un contributo integrativo dei prezzi bloccati di vendita dell'energia elettrica per ogni chilowattora prodotto dai nuovi impianti elettrici entrati in servizio dal 1° gennaio 1949, e ne fissò la misura, ed il successivo provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 che modificò, tra l'altro, dalle ore zero del 1° gennaio 1957, la misura del suddetto contributo;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 943 del 29 agosto 1961 che, a modifica di ogni precedente provvedimento in materia relativa ai contributi per energia di nuova produzione, stabilì le aliquote in base alle quali doveva essere determinato il contributo alle aziende contemplate nel citato provvedimento n. 620 per la produzione di energia elettrica effettuata dal 1° gennaio 1960 al 31 agosto 1961;

Viste le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, n. 1008 del 29 dicembre 1965 e numeri 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del 19 gennaio 1966, con le quali venivano accolti i ricorsi presentati dalle imprese: Industrie riunite di filati S.p.A - Bergamo; Manifattura Rossari e Varzi S.p.A. - Galliate (Novara); R.I.V. Officine di Villar Perosa - Torino; Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro - Milano; S.p.A. Idroelettrica Valcanale - Udine; Manifattura di Cuorgnè S.p.A. - Torino; Mineraria del Trasimeno S.M.T. S.p.A. - Roma, per l'annullamento del citato provvedimento n. 943 e dei successivi singoli provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi: n. 958 dell'11 novembre 1961; n. 964 del 15 dicembre 1961; n. 965 del 15 dicembre 1961; n. 976 del 15 febbraio 1962; n. 977 del 15 febbraio 1962; n. 989 del 20 marzo 1962; n. 998 del 25 maggio 1962, che, nella misura prevista dal già citato provvedimento n. 943, stabilirono per ciascun impianto delle predette imprese il contributo definitivo all'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1961;

Considerato che, in conseguenza delle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato, si rende necessario determinare, nella misura prevista dal citato provvedimento n. 620, precedente a quello annullato, il contributo definitivo da corrispondere alle predette imprese per l'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1961;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

A seguito delle decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato, n. 1008 del 29 dicembre 1965 e numeri 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del 19 gennaio 1966, viene determinato per gli impianti appresso indicati, in conformità di quanto previsto dalle norme di cui all'ultimo comma del cap. VIII del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gennaio 1953, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio 1960 al 31 agosto 1961, nella misura prevista dal provvedimento dal Comitato interministeriale dei prezzi n 620 del 28 dicembre 1956.

La gestione di liquidazione della cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui chilowattora prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori considerata per il 1959 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 agosto 1961.

La cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà le corresponsioni erogate a norma dei precedenti provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi, nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

a) Industrie Riunite di Filati S.p.A. - Bergamo

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

centrale Daste . . . . L. 0.53676

per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:

centrale Daste . . . . » 0,53676

b) Manifattura Rossari e Varzi S.p.A. - Galliate (Novara)

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

impianto Langosco . . . . » 0,13652

c) R.I.V. Officine di Villar Perosa - Torino

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

impianto Fenestrelle . . . . . . » 0,76275

per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:

impianto Fenestrelle . . . . . . » 0,56803

d) Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro - Milano

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

impianto Ponte Gaffaro . . . . . . » 0,04103
impianto Gaver . . . . » 0,35603
impianto Ponte Caffaro 2° . . . . . . » 2,43621
impianto Fontanamora . . . . . . » 2,43621

per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:

impianto Ponte Caffaro	L.	0,04024
impianto Gaver	»	0,34912
impianto Ponte Caffaro 2°	»	2,38900
impianto Fontanamora	»	2,38900

e) S.p.A. Idroelettrica Valcanale - Udine

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

impianto Sant'Antonio	»	0,71685
impianto Valbruna	»	1,20776

per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:

impianto Sant'Antonio	»	0,71685
impianto Valbruna	»	1,20776

f) Enel - per le attività elettriche già esercitate dall'impresa della Manifattura di Cuorgnè S.p.A. - Torino

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

impianto Campore Alto	»	0,88500
impianto Campore Basso	»	0,44044

g) Enel - impresa già della Mineraria del Trasimeno S.M.T. S.p.A. - Roma

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

centrale città di Roma	»	1,49576

per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:

centrale città di Roma	»	1,20932

Roma, addì 20 febbraio 1969

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato
TANASSI

(1713

Provvedimento n. 1209 del 20 febbraio 1969. Quote di integrazione degli oneri di giacenza per lo zucchero eccedentario della campagna 1967-1968.

Con circolare n. 1209 del 20 febbraio 1969 è stata data comunicazione della seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 655 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 9 agosto 1967) riguardante le norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 ed in particolare l'art. 3;

Visto i regolamenti comunitari n. 457/68, della commissione, dell'11 aprile 1968, e n. 1788/68 dell'8 novembre 1968;

Visto l'art. 6 paragrafo *d*) del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) che dispone la fissazione da parte del Comitato interministeriale dei prezzi delle quote relative agli oneri di giacenza dello zucchero eccedentario su proposta della Cassa conguaglio zucchero;

Visto il provvedimento CIP n. 1199 del 31 luglio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 2 agosto 1968) riguardante le direttive per la esportazione di zucchero eccedentario della campagna 1967-68 da parte della Cassa conguaglio zucchero;

Vista la nota della Cassa conguaglio zucchero del 20 novembre 1968 contenente la proposta in ordine agli oneri di giacenza, deliberata dal Comitato di gestione in conformità al punto 6, lettera *d*) del provvedimento CIP n. 1195;

Ritenuto che per i primi sette mesi a decorrere dalla data del 1° novembre 1967 indicata dalla Cassa conguaglio zucchero gli oneri di giacenza da riconoscere possono essere compensati dalla quota di L. 550 dovuta alla Cassa conguaglio interessi passivi a norma del provvedimento CIP n. 1119 del 6 agosto 1965;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) La quota di integrazione, relativa agli oneri di giacenza della produzione eccedentaria 1967-68, è stabilita in L. 40 al q.le di zucchero per quindicina indivisibile.

2) La quota predetta è riconosciuta sulle quantità prodotte in eccedenza con decorrenza dal 1° novembre 1967 fino al termine della quindicina in cui è stata effettuata la esportazione.

3) La quota di L. 550 a q.le dovuta, a norma del provvedimento CIP 1119 del 6 agosto 1965 alla Cassa conguaglio interessi passivi, è compensata con la quota di integrazione di cui al punto 1) per quattordici quindicine e cioè fino al 31 maggio 1968.

4) La Cassa conguaglio zucchero determinerà, per ciascuna impresa saccarifera, l'importo della integrazione per gli oneri di giacenza dovuti quindicinalmente, a partire dal 1° giugno 1968, applicando gli interessi previsti al punto 8) del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 1199 del 31 luglio 1968.

Roma, addì 20 febbraio 1969

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato
TANASSI

(1711)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Benotti avv. Teofilo, presidente Opera Divin Redentore - Roma;

Giorgi prof.ssa Concettina, dell'Unione sorelle del carcerato - Roma;

Serafini Vittoria, benemerita dell'assistenza carceraria e post-carceraria - Roma;

Parolari dott. Filippo, benemerito della assistenza carceraria e post-carceraria - Verona.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: GONELLA

(1300)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di lavoro « S.C.O.V. a r. l. - Organizzazione vendite », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1969 la gestione commissariale della società cooperativa di lavoro « S.C.O.V. a r.l. - Organizzazione vendite », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 marzo 1969.

(1209)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1517)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1969, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 843.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1518)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1969, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.652.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1519)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 960.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1520)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1521)

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 634.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1522)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.423.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1212)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.972.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1213)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 928.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1523)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.080.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1524)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.927.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1525)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.173.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1526)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1527)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.759.288, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1528)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.144.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1529)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.078.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1530)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.855.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1531)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.085.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1532)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.113.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1533)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.748.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1534)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.461.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1535)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.813.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1536)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Stefano » di Mazzarino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.III.18/2/1328, in data 2 dicembre 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Stefano » di Mazzarino (Caltanissetta) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(1380)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 43-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i 4 punzoni recanti il marchio d'identificazione « 43-MI », a suo tempo assegnati alla ditta C. Paccagnini - S. p. A., con sede in Milano, piazzale Lugano, n. 15.

(1249)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-LU »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 5-LU », a suo tempo assegnati alla ditta Luca Tullio, con sede in Pietrasanta (Lucca), via Mazzini, n. 145.

(1250)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Pellizon Martino, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome e precisamente da « Pellizon » a « Pelicon »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del *decreto anzidetto;*

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Atteso che con decreto prefettizio n. 7506 dd. 29 aprile 1952, analogo provvedimento è stato adottato nei confronti dei suoi familiari;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pellizon Martino, nato a Savogna d'Isonzo il 5 ottobre 1941 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Pelicon ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 25 gennaio 1969

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(1018)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a novanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva.

I posti sono messi a concorso per la specializzazione di copia e stenografia.

I posti ancora da conferire agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482, in base ad assunzioni senza concorso, sono stati accantonati in loro favore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente numero 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V — devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 12, che diano luogo a preferenza o a precedenza;

10) la lingua, fra quelle indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 5 (ossia: francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui intenda svolgere la prova;

11) se intenda svolgere la prova di dattilografia su macchina elettrica o meccanica;

12) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia, delle macchine da scrivere poste a disposizione dell'amministrazione (che si riserva di comunicare ai concorrenti il tipo) o preferisca portare la propria;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato, o non coniugato; nel primo caso, dovrà comunicare il nome, cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso

Non si tiene conto delle domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte, tre prove pratiche e una orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale;

2) traduzione (con uso del vocabolario) di una delle seguenti lingue, a scelta del concorrente: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

Prove pratiche:

1) dattilografia, suddivisa in:

a) una prova di velocità pura (saggio di copiatura di un brano alla velocità minima di duecento battute al minuto; durata dieci minuti).

I concorrenti che vogliono dare prova della velocità di cui sono capaci possono ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto parte di esso, sino allo scadere del tempo innanzi stabilito. Non sono permessi il cambiamento del foglio nè correzioni;

b) una prova di estetica (ricostruzione di un documento assegnato, nel tempo di trenta minuti);

2) stenografia: la prova consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

Prova orale: verte su nozioni di cultura generale, nozioni di archivistica nonchè sulla lingua estera prescelta; l'esame di lingua consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera. Le tesi dei programmi di esame sono indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato:

a) nelle prove scritte, una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse;

b) nelle prove pratiche, una media non inferiore a settanta centesimi con i seguenti punteggi minimi:

nelle due prove di dattilografia, che saranno valutate congiuntamente, settanta centesimi;

nella prova di stenografia sessanta centesimi.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere un punteggio di almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti riportati nelle prove pratiche e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un professore di scuola secondaria. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato. Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere il tema di cultura generale; quattro ore per effettuare la traduzione in lingua estera e, per le prove pratiche obbligatorie il tempo per ciascuna di esse indicato al precedente art. 5.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera postale;
4) tessera ferroviaria personale con fotografia;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 9.

Le prove hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno della prova scritta successiva e di quelle pratiche, dandone comunicazione ai candidati.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e *degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate* e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera c) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento *della pensione di guera, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto* 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta *bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono* o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi di territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal *soppresso Ministero dell'Africa italiana;*

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato *sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati* o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau*tica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi* del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale della competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato in carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, applicati aggiunti in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 282, foglio n. 153

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) Cultura generale:

Lineamenti essenziali della storia d'Europa e del mondo nei secoli diciannovesimo e ventesimo, con particolare riguardo alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri.

Cenni sui principi ispiratori e sui lineamenti essenziali della Costituzione della Repubblica italiana.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato.

Cenni sui principi e gli organismi della cooperazione internazionale.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica dei Paesi europei ed extra europei.

2) Traduzione dall'italiano di un brano relativo ad un argomento di carattere generale in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

B) *Prove pratiche*:

3) Dattilografia - L'esame consiste in una prova di velocità pura (copiato di un brano alla velocità minima di 200 battute al minuto per la durata di dieci minuti) nonchè di una prova di estetica (ricostruzione di un documento assegnato, nel tempo di trenta minuti)

4) Stenografia - La prova consiste in un dettato di 5 minuti alla velocità di 70 parole al minuto. Il concorrente dispone di 45 minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica. del brano dettato.

C) *Prova orale*:

La prova verte sulle nozioni di cultura generale, su un esame nella lingua prescelta, consistente prevalentemente in una conversazione, nonchè sulle seguenti nozioni di archivistica:

Titolario:

definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti:

definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza; modalità di registrazione delle carte; come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza.

(1010)

Concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

I posti messi a concorso sono come appresso riservati: per la specializzazione contabile trenta, per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria otto, per la specializzazione di assistente sociale sette, per la specializzazione di interpretariato e traduzione cinque.

Qualora i candidati idonei in taluna delle specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati, i posti non utilizzati vanno ad incremento, fino alla concorrenza dei candidati idonei in ciascuna specializzazione, dei posti riservati alle altre specializzazioni secondo lo ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati in altre specializzazioni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo, o diploma di maturità classica o scientifica, o diploma riconosciuto quale titolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuole o licei linguistici. Diploma di abilitazione magistrale;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

— di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1967, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità o le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause chè le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la specializzazione, fra quelle indicate all'art. 1, cui intende concorrere e, se si tratta della specializzazione di interpretariato e traduzione, la lingua prescelta fra la russa e l'araba.

E' ammessa la partecipazione ad una sola specializzazione;

10) la lingua, fra quelle indicate al n. 2) dell'art. 5, in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

11) se e quali prove facoltative fra quelle indicate all'art. 7 intenda sostenere;

12) se sia in possesso di titoli e di quali, tra quelli indicati al successivo art. 12, che diano luogo a precedenza o preferenze;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso, ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera del personale di cancelleria del Ministero degli affari esteri consistono in tre prove scritte ed una orale:

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

per tutti:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato;

nonchè per la specializzazione contabile:

3-a) elementi di contabilità di Stato e di ragioneria generale;

per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria:

3-b) elementi di diritto pubblico e privato attinenti alle funzioni consolari;

per la specializzazione di assistenza sociale:

3-c) elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale;

per la specializzazione di interpretariato e traduzione:

3-d) traduzione senza vocabolario dall'italiano in russo o in arabo.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) nozioni di storia moderna e contemporanea;

b) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale;

c) nozioni di geografia fisica e politica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua; l'esame orale nella lingua prescelta per la prova di specializzazione di cui al n. 3-*d*) dell'art. 5 può comprendere anche una prova di interpretazione consecutiva.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale oppure ad entrambe in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 2), che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe.

Per ciascuna prova scritta, orale e pratica, il candidato può conseguire un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prove pratiche si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle in lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova che essi devono sostenere. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono le prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza stabiliti, fra l'altro, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, le cui disposizioni ricevono puntuale applicazione, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. numero 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

I titoli di preferenza o di precedenza operano nell'ambito di ciascun gruppo di posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Qualora i candidati idonei in una specializzazione siano in numero inferiore alla proporzione suddetta, i posti non utilizzati possono essere conferiti ai candidati idonei nelle altre specializzazioni secondo l'ordine di precedenza indicato al terzo comma dell'art. 1.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, terzi cancellieri in prova nella car-

riera del personale di cancelleria per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1969
Registro n. 281, *foglio n.* 287

PROGRAMMA DI ESAME

Elementi di diritto amministrativo.

1. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

3. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura Generale dello Stato, la Corte dei conti.

4. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.

5. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.

6. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Elementi di contabilità di Stato.

1. Patrimonio dello Stato.

2. Contratti.

3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra le contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.

7. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Elementi di ragioneria generale.

Elementi di diritto pubblico e privato attinente alle funzioni consolari.

1. Cittadinanza. Leggi fondamentali sulla cittadinanza.

2. Cenni sull'ordinamento dello stato civile. Anagrafi.

3. Il passaporto e la sua regolamentazione.

4. Cenni sull'assistenza giudiziaria internazionale. Notificazioni. Rogatorie. Estradizione.

5. Nozioni sui principali istituti di giurisdizione volontaria.

6. Proprietà ed esercizio delle navi ed aeromobili. Autorità marittime e loro funzioni.

7. Ordinamento degli uffici consolari. Fonti del diritto consolare.

8. Le funzioni degli uffici consolari nelle materie di cui ai punti da 1 a 6.

9. Le funzioni di assistenza degli uffici consolari.

10. Funzioni notarili. Funzioni in materia di successione. Registro consolare.

11. Funzioni amministrative degli uffici consolari (certificazioni, leva, funzioni elettorali, ecc.).

Elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.

1. Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale (concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza). Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti, oggetto, contenuto). Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale (malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione). Perfezionamento professionale. Riqualificazione. La sicurezza sociale (concetti fondamentali). Le principali fonti internazionali della legislazione sociale (Convenzioni O.I.L., regolamento C.E.E., ecc.). Problemi generali dell'emigrazione. La tutela dell'emigrante. Le prestazioni ed i servizi consolari a favore dei cittadini all'estero.

2. Principi etici e scientifici del servizio sociale. Metodologia generale del servizio sociale (studio e raccolta dei dati; diagnosi; intervento con particolare riguardo alle tecniche del colloquio e della discussione). Le attività professionali specifiche (servizio sociale individuale; servizio sociale di gruppo; servizio sociale di comunità). Il rapporto professionale (vari tipi e livelli di rapporto; uso che l'assistente sociale può fare; lavoro in équipe). Piano di trattamento di un caso sociale di emigrazione.

Nozioni di storia moderna e contemporanea.

Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

Nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale.

1. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interessi. Diritto pubblico e privato.

2. Fonti del diritto. Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3. Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.

4. Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

5. Diritti reali. Proprietà, possesso.

6. Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e doveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.

7. Successione legittima e testamentaria.

8. Le obbligazioni: il contratto. L'impresa in generale e la impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.

9. Titoli di credito: cambiale, assegno bancario e assegno circolare.

10. Lo Stato e le sue forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica italiana: Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo. Corte Costituzionale. Magistratura e Consiglio superiore per la magistratura.

11. Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti degli Stati.

12. Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

13. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.

14. Immunità e privilegi diplomatici.

15. Cenni sulle notificazioni e sugli atti istruttori all'estero.

Nozioni di geografia fisica e politica.

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

PROVE FACOLTATIVE

Dattilografia.

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo, in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo stabilito. Non è permesso il cambiamento del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Stenografia.

La prova facoltativa di stenografia consisterà in un dettato di cinque minuti ad una velocità di 70 parole al minuto. I candidati disporranno successivamente di 50 minuti per tradurre in chiaro e battere a macchina il testo stenografico.

(1011)

Concorso a dieci posti di operaio nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di operaio nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri di cui tre per la categoria degli operai specializzati (1ª categoria), quattro per la categoria degli operai qualificati (2ª categoria) e tre per quella degli operai comuni.

I posti ancora da conferire agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482, in base ad assunzioni senza concorso, sono stati accantonati in loro favore.

Art. 2.

I tre posti di operaio specializzato (1ª categoria) sono così ripartiti:
due tipografi compositori;
un legatore.

Art. 3.

I quattro posti di operaio qualificato (2ª categoria) vanno attribuiti a tipografi compositori.

Art. 4.

I tre posti di operaio comune vanno attribuiti a manovali specializzati.

Art. 5.

A norma dell'art. 9, terzo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90, i posti di operaio comune messi a concorso con l'art. 4 sono attribuiti fino ad un massimo della metà ai candidati, operai dello Stato di categoria inferiore, che riportino l'idoneità.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito dal successivo art. 7;

3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

4) idoneità fisica in relazione al lavoro da prestare;

5) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 8 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 7.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 6, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano; ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1, 2, 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 7 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere e la categoria per cui intende concorrere;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13, che diano luogo a preferenza o precedenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, né di quelle incomplete o irregolari.

Art. 9.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato ai precedenti articoli 2 e 3, consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione, che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova.

A norma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, i posti di operaio comune, di cui al precedente art. 4, sono attribuiti a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti. I titoli da valutarsi sono quelli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazioni, attestati, diplomi, ecc., rilasciati da enti o da privati; a tale scopo la commissione inviterà i candidati per l'accertamento dei requisiti attitudinali e per la produzione dei titoli di mestiere di cui siano in possesso.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno 14 punti.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario delle carriere direttive del Ministero, di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, che la presiede; di un funzionario delle carriere direttive del Ministero di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato; del direttore della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo cancelliere o equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgeranno le prove di esame.

Art. 11.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 12.

La prova di esame ha luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo e la data d'inizio della prova. Di essa è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di Pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo degli operai, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei da formarsi distintamente per ciascuna categoria di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Dette graduatorie vengono formate secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 15.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalle competenti autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da Lit. 400 da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti od operai dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro, tenuto conto delle riserve da operare a norma del precedente art. 5, con propri decreti dichiara i vincitori del concorso nell'ambito di ciascuna categoria, per ciascun mestiere ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

I vincitori del concorso con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati operai in prova della tipografia e collocati in ruolo in ciascuna categoria secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1969
Registro n. 282, *foglio n.* 154

Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da Lit. 400

Al Ministero degli affari esteri - D.G.P.A. - Uff. V - ROMA.

Il sottoscritto . . . . di . . . . e di . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di tredici operai nel ruolo della tipografia del Ministero degli affari esteri nel mestiere . . . . categoria . . . . (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3),

di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, rilasciato presso la Scuola . . . . . . di . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (5).

Firma . . . .

. . . ., li . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 6 del bando indicare se:

coniugato, senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente statale di ruolo.

(2) Indicare il mestiere e la categoria per cui si intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare;

ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede, o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1012)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a sessanta posti di vice ispettore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46 e per ulteriori 5 anni con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei pubblici concorsi;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Visto ed applicato l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46 e per ulteriori cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, è indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice ispettore in prova nella carriera speciale di concetto della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato;

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione indutriale e artigiana di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti adll'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonché gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso. Coloro che intendano avvalersi del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, dovranno dichiarare espressamente di essere cittadini italiani di lingua tedesca e di voler sostenere le prove di esame, in base al programma indicato nel successivo art. 11, in lingua tedesca.

Dalle domande dovrà altresì risultare:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda una delle sedi (indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati

alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici svolte nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici svolte nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato

di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovanò nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra. e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta legale, rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni

complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. I cittadini italiani di lingua tedesca che parteciperanno al concorso di cui al presente bando, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di aver piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e Bolzano.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte quarta:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale;

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie, con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale);

Nozioni di statistica generale ed economia (e del commercio);

Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle Finanze.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

Gli altri candidati invece dovranno sostenere analoga conversazione in lingua tedesca.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonché per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1969
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 59

ALLEGATO *A*)

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a (provincia di .) il . . . . e residente in . (provincia di . .) via chiede di essere ammesso al concorso a sessanta posti di vice ispettore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) e di voler sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

. . ., lì . . . . . 19 . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni, con l'indicazione del codice postale.

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539; vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(1385)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trenta posti di missione presso la facoltà di magistero e gli istituti superiori di magistero pareggiati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1969.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli anni prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione e direttamente inoltrata al provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro il termine perentorio del 25 marzo 1969.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1968-69.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza o che abbia ottenuto la convalida degli esami sostenuti in altri corsi di laurea può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) e al secondo comma del regolamento stesso.

Roma, addì 10 febbraio 1969

Il Ministro: SULLO

(1629)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 19 dicembre 1968, n. 51, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1968, registro n. 77, foglio n. 380, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, sede di Bari posti quarantadue.

(1117)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica.

Sulla dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 52 - circolare 1016 - in data 20 dicembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1968, registro n. 57 Difesa, foglio n. 219, riguardante l'esito del concorso a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1966.

(1193)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 31 dicembre 1966.

Nella dispensa n. 6 del 1°-30 giugno 1968, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato dell'8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1968, registro n. 4, foglio n. 56, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a undici posti di sostituto avvocato dello Stato presso l'avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 31 dicembre 1966.

(1112)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 15 aprile 1967.

Nella dispensa n. 9 del 1°-30 settembre 1968, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1968, registro n. 6, foglio n. 15, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 15 aprile 1967.

(1113)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10405 del 30 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1966;

Visto il decreto n. 9888 del 4 dicembre 1967, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Pellico Guido . . . . punti 70,000
2. D'Amico Nicolino . . . . » 68,925
3. Serrao Sebastiano . . . . » 65,955
4. Ciriaco Giuseppe . . . . » 62,155
5. Sacco Federico . . . . » 62,135
6. Polillo Pasquale . . . . » 60,890
7. Roperto Francesco . . . . » 59,600
8. Sacchi Riccardo . . . . » 57,975
9. Loiacono Andrea . . . . » 57,735
10. Grasso Giuseppe . . . . » 57,705
11. Pellico Glauco . . . . » 57,580
12. Rijtano Gregorio . . . . » 57,055
13. Pelaia Corrado . . . . » 56,740
14. Peltrone Vincenzo . . . . » 55,680
15. Caroleo Saverio . . . . » 54,965
16. Cirillo Saverio . . . . » 54,735
17. Chiaravalloti Giulio . . . . » 54,345
18. Spadaro Francesco . . . . » 54,175
19. Scarpino Bruno . . . . » 54,000
20. Carnovale Nazzareno . . . . » 53,410
21. Rombolà Francesco . . . . » 53,340
22. Serrao Vincenzino . . . . » 53,230
23. Pavone Francesco . . . . » 52,675
24. Diaco Domenico . . . . » 52,440
25. Quercia Francesco . . . . » 52,355
26. D'Aloe Raffaele . . . . » 52,060
27. Rizzo Felice Carmelo . . . . » 51,950
28. Manduca Alfonso . . . . » 51,300
29. Caiazza Francesco . . . . » 50,315
30. Bisceglia Nicola . . . . » 49,300
31. Moncada Isabella . . . . » 48,315
32. Rodolico Antonino . . . . » 47,980
33. Raffaele Francesco . . . . » 46,525
34. Cacozza Luigi . . . . » 45,080
35. Carnuccio Francesco . . . . » 43,735
36. Dominijanni Giuseppe . . . . » 43,710
37. Borrelli Alberico . . . . » 42,740
38. Miceli Gaetano . . . . » 42,665

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 23 gennaio 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00689 del 23 gennaio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1966;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Pellico Guido, punti 70,000: Soveria Mannelli;
2) D'Amico Nicolino, punti 68,925: Nicastro;
3) Serrao Sebastiano, punti 65,955: Catanzaro;
4) Ciriaco Giuseppe, punti 62,155: Maida;
5) Sacco Federico, punti 62,135: Carlopoli;
6) Polillo Pasquale, punti 60,890: Crucoli;
7) Sacchi Riccardo, punti 57,975: Serrastretta;
8) Loiacono Andrea, punti 57,735: Nicotera;
9) Grasso Giuseppe, punti 57,705: Marcellinara;
10) Pellico Glauco, punti 57,580: Platania;
11) Rijtano Gregorio, punti 57,055: Guardavalle;
12) Peltrone Vincenzo, punti 55,680: Badolato;
13) Cirillo Saverio, punti 54,735: S. Mauro Marchesato;
14) Scarpino Bruno, punti 54,000: Vallelonga;
15) Rombolà Francesco, punti 53,340: Drapia;
16) Diaco Domenico, punti 52,440: Olivadi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 23 gennaio 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118 in data 29 marzo 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in comune di Milano al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1118/63 in data 29 settembre 1965, modificata con decreti n. 1118/63 in data 30 dicembre 1965, n. 1252 in data 22 maggio 1968, n. 1118/63 in data 23 ottobre 1968, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Girotti Camillo	punti	75,950
2. Libro Vincenzo	»	65,405
3. Malandrino Salvatore	»	65,015
4. Mascolo Matteo	»	63,505
5. Foroni Giuliano	»	61,080
6. Stefanini Urbano	»	60,800
7. Pellei Raffaele	»	58,640
8. Ferro Concetto	»	57,920
9. Chiodo Giuseppe	»	56,610
10. Mustoni Bruno	»	55,330
11. Beer Eugenio	»	52,750
12. Curti Paride	»	48,345

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 15 gennaio 1969

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in comune di Milano al 30 novembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi:

1) Girotti Camillo;
2) Libro Vincenzo;
3) Malandrino Salvatore;
4) Mascolo Matteo;
5) Foroni Giuliano;
6) Stefanini Urbano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 15 gennaio 1969

Il medico provinciale: TECCE

(1121)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.